



COMUNE DI RANDAZZO
 PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 3 DEL 12-01-2017

OGGETTO: PROROGA N. 58 CONTRATTI EX ART. 30 L.R.N. 5/2014 INSTAURATI CON I LAVORATORI EX ART. 2 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 81/2000 DAL 18/01/2017 AL 31/12/2017.....


L'anno duemila ~~DICIASSETTE~~ il giorno DODICI del mese di GENNAIO alle ore 15,30 e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero TRE Assessori, secondo il seguente prospetto:

		Presente
PROF. MICHELE MANGIONE	Sindaco	SI
SIG. VINCENZO CERAULO	Assessore	SI
DOTT. GIANLUCA ANZALONE	Assessore	SI
DOTT. GIANLUCA LANZA	Assessore	NO
SIG.RA MARIACRISTINA GULLOTTO	Assessore	NO
	Assessore
	Assessore


Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa LORE DANA PATI

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

Il Proponente



Il Responsabile



- **Richiamata** la propria delibera n. 02 del 08.01.2016 con la quale la Giunta Municipale ha approvato, mediante la conferma dei contratti, la prosecuzione dei rapporti di lavoro di n. 56 soggetti con contratto di diritto privato a tempo determinato ed a tempo parziale a 24 ore settimanali e n. 2 rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale a 18 ore settimanali, stipulati ai sensi della L. R. n. 16/2006, fino al 17.01.2017 tenuto conto che il primo contratto è stato stipulato il 18.01.2007;
- **Preso atto** che la L. 23.12.2014, n. 190 all'art 1, co. 426, per effetto delle procedure di ricollocamento del personale delle Province, ha spostato le procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al 31.12.2018 differendo, per tale fine, i termini di cui all' art 4 co. 6, 8 e 9 del D.L. 31.08.2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.10.2013, n. 125 e s.m.i e, quindi, la possibilità di disporre la proroga dei rapporti entro tale data, beninteso, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa del personale e dei limiti, vincoli e divieti prescritti dalla legislazione vigente;
- **Preso atto** che per le Regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali compresi nei rispettivi territori, il comma 9bis dell'art. 4 ha previsto la possibilità di derogare per la "proroga finalizzata" ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, conv. nella legge 122/2010, in materia di tetto alla spesa per i contratti a tempo determinato, fermi restando gli altri vincoli e presupposti normativi, ma esclusivamente a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di razionalizzazione della spesa certificata dagli organismi di controllo interno;
- **Preso atto** che la Regione Siciliana ha recepito la sopra richiamata normativa statale con l'art. 30, comma 3, della l.r. 5/2014, come sostituito dall'art. 5 della l.r. 2/2015, autorizzando la cd. "proroga finalizzata" (alle stabilizzazioni);
- **Considerato** che il comma 213 dell'art. 1 della legge 147/2013, modificando il già richiamato comma 9bis dell'art. 4 del d.l. 101/2013, ha previsto per le regioni a statuto speciale e per gli enti locali delle stesse di poter procedere per l'anno 2014 alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere in deroga ai termini e ai vincoli di cui al comma 9 e anche nell'ipotesi di violazione del patto di stabilità per l'anno 2013 "*permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati*";
- **Preso atto** che quest'ultima norma è stata recepita dalla Regione Siciliana, con la tecnica del rinvio dinamico, attraverso la previsione del comma 4 dell'art. 30 della l.r. 5/2014;
- **Rilevato** che gli effetti di tale norma sono stati prorogati di anno in anno e da ultimo con l'art. 1, comma 13, lett. b) del decreto legge 244/2016 che differisce gli effetti del comma 9bis dell'art. 4 del d.l. 101/2013 a tutto il 31/12/2017;
- **Considerato** che quest'ultima norma produce effetti autorizzatori anche nella Regione Siciliana in forza del rinvio dinamico alla fonte di produzione contenuto nel comma 4 dell'art. 30 della l.r. 5/2014;
- **Considerato** quindi che anche per l'anno 2017 è consentita – nelle regioni a statuto speciale – la proroga di tutti i contratti a tempo determinato in essere, anche a prescindere dall'aver concluso la verifica istruttoria sulla sussistenza delle condizioni normative e finanziarie per l'avvio delle procedure di reclutamento speciale previste dal comma 6 dell'art. 4 del d.l. 101/2013;
- **Visto** l'art. 3, comma 9, della L. R. 29.12.2016, n. 27 che, in armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della L. 23.12.2014, n. 190, differisce al 31 dicembre 2018 il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo 30, comma 3 e dall'articolo 32 della L. R. 23.01.2014, n. 5, e s.m.i., per le finalità volte al superamento del precariato;
- **Ritenuto** che la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato attualmente in essere e fino al 31/12/2017 rimane, sotto il profilo giuridico, subordinata, per tutti i rapporti in essere, al rispetto, da parte degli Enti interessati, ai termini e vincoli di cui al comma 9 e 9 bis dell'art. 4 del D. L. 31.08.2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2013, n. 125;

- **Richiamato**, a tale ultimo proposito, l'art. 4, comma 9 bis, del D. L. 31.08.2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla L. 30.10.2013, n.125 come modificato, da ultimo, dall'art.1, comma 13, del D.L. 30.12.2016 n. 244 che autorizza solo per l'anno 2017, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 dell'art. 4 del D. L. 31.08.2013 n. 101, convertito con modificazioni, in L. 30.10.2013, n. 125 e che consente di non applicare la sanzione del divieto di assunzione con qualsivoglia tipologia contrattuale prescritta dall'art. 1, comma 723, lettera e) della L. 28.12.2015, n. 208 in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al precedente comma 710 nell'anno successivo a quello dell'inadempienza;
- **Preso atto** che ai sensi del già citato art. 4, comma 9 bis, fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della L. 27.12.2006, n. 296, la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge solo per l'anno 2017;
- **Preso atto** che l'art. 3, comma 10, della L. R. anzi citata, introduce il principio per cui la Regione garantisce la copertura del fabbisogno degli enti per la spesa dei contratti prorogati nei limiti della spesa complessivamente sostenuta nel 2015 mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della L. R. n. 5/2014 e s.m.i. nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;
- **Preso atto** altresì che il comma 11 della l.r. testè citata prevede espressamente che la proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai Comuni in dissesto di cui all'art. 259 del d.lgs. 267/2000 e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del medesimo d.lgs., *"tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente. Per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2014 (...)"*;
- **Rilevato** che il Comune di Randazzo versa in una grave crisi strutturale finanziaria e, proprio per fronteggiare tale grave situazione finanziaria con delibera n. 40 adottata nella seduta del 18.11.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario Pluriennale ex art. 243 bis del D.l.vo 267/2000;
- **Preso atto**, infine, che il comma 13 dell'art. 3 della L. R. 29.12.2016 n. 27 prevede il cambio di denominazione del contributo erogato ai comuni abrogando al comma 7 dell'articolo 30 della L. R. 28.01.2014, n. 5 e s.m.i. le parole *"degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali"* e aggiungendo il seguente periodo: *"I trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai Bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati"* mentre il successivo comma 13 introduce una semplificazione gestionale a favore dei comuni stessi modificando le modalità di trasferimento ai comuni delle assegnazioni a valere sul fondo ex art. 30 L. R. 5/2014, prevedendo un'erogazione trimestrale sulla base di un riparto annuale e la possibilità di un'anticipazione pari al 60% di una trimestralità dell'anno precedente nel caso in cui allo scadere del termine non sia ancora stato definito il riparto;
- **Ritenuto**, in altri termini, che in relazione alle prescrizioni delle legge anzi citate, le previsioni risultano ora supportate da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse e che viene evitata la possibilità di alimentare spese non sostenibili e foriere di significativi squilibri di parte corrente e disavanzi di gestione non rimediabili;
- **Ritenuto**, per quanto sopra, di dover assicurare la continuità dei rapporti sino al 31 dicembre 2017 tenuto conto del contributo nei limiti dell'importo erogato a questo Ente nell'anno 2015;
- **Dato atto** che questo Ente risulta aver rispettato il principio di contenimento complessivo della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 e 557 - quater della L. 27.12.2006 n. 296 e s.m.i.;

- **Ritenuto** che la proroga dei rapporti fino al 31 dicembre 2017, in deroga ad ogni limite o divieto disposto dalla vigente legislazione in forza del disposto di cui all'art. 4, comma 9 bis, del D. L. 31.08.2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla L. 30.10.2013, n. 125 come modificato, da ultimo, dall'art.1, comma 13, D. L. 30.12.2016 n. 244, può essere disposta in quanto permane il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati e, quindi, la necessità di usufruire delle prestazioni dei lavoratori anzi indicati, al fine di non compromettere la regolare erogazione dei servizi indispensabili e l'esercizio delle funzioni istituzionali;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- Visto il d. lgs. 267/2000 nonché il d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;

PROPONE

1. Per le motivazioni di cui in premessa che intendono ripetute e trascritte nel presente dispositivo, di autorizzare la prosecuzione dell'efficacia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale in essere presso questo Ente dei n. 58 soggetti aventi titolo di cui all'allegato A) fino al 31 dicembre 2017.
2. Di dare atto che il costo complessivo annuale del personale contrattista ammonta ad € 1.088.700,00 compreso oneri previdenziali, IRAP ed assegni di nucleo familiare.
3. Di dare atto, altresì, che:
 - ai sensi dell' art. 3, comma 10, della L.R. 29 dicembre 2016 n. 27 il costo complessivo è garantito per € 943.616,02 dalla Regione nei limiti della spesa sostenuta nell'anno 2015 mentre l'onere a carico del comune ammontante a € 145.083,98 è finanziato da una quota del fondo delle autonomie locali.
 - la copertura finanziaria delle disposizioni di cui alla L. R. 29 dicembre 2016 n. 27 è assicurata dal disposto di cui all'art. 7 della legge medesima.
4. Di conferire mandato al Capo settore del 1° S.O. di porre in essere ogni conseguente adempimento per l'esecuzione del presente provvedimento.
5. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, stante la necessità di non interrompere i rapporti di lavoro e garantire la continuità nell'erogazione di tutti i servizi istituzionali dell'ente;


**Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91
e modificata dall'Art. 12 della Legge n. 30/2000**

Il Responsabile del Servizio interessato –

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 17.01.2017

IL RESPONSABILE



Il Responsabile di Ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario A T T E S T A che la complessiva spesa di euro trova la relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

IL RESPONSABILE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto;

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;

Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della l. n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91;

Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

STANTE L'URGENZA DI PROVVEDERE, CON SEPARATA VOTAZIONE UNANIME DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA LA PRESENTE DELIBERAZIONE.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
PROF. *MILANO MANGIONE*

L'ASSESSORE ANZIANO
SIG. *LUIGI CERAULO*

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA *CORADANA PATI*

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 13 GEN. 2017 al 28 GEN. 2017

Randazzo, li

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 GEN. 2017 al 28 GEN. 2017 e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Randazzo, li

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12 GEN. 2017

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91
 Ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, li 12 GEN. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA *CORADANA PATI*